

EMANATO CON D.R. N. 480 del 17.06.2009

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO BIBLIOTECARIO

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento determina le modalità di istituzione ed organizzazione dei centri di servizio bibliotecario, di cui all'art. 20 dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 2 – Finalità

I centri di servizio bibliotecario sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica e inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

Art. 3 – Istituzione

Ciascun centro di servizio bibliotecario è istituito, previo parere del Senato Accademico, con decreto del Rettore.

Art. 4 – Organizzazione

1. Il centro di servizio bibliotecario è organizzato in centro autonomo di gestione. Ad esso sono assegnate le necessarie risorse di personale, finanziarie, strumentali e logistiche.
2. Al centro di servizio bibliotecario compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio di Ateneo e il medesimo centro può, altresì, disporre di fonti di finanziamento esterne.
3. Sono organi del centro di servizio bibliotecario il Direttore e il Comitato Scientifico.

Art. 5 – Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro di servizio bibliotecario, ha le funzioni di direzione e di coordinamento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Facoltà di riferimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, di prima o seconda fascia, ed è nominato con decreto del Rettore.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto per due sole volte consecutive.
4. Il Direttore del centro di servizio bibliotecario:
 - a. è responsabile della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei risultati della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attività, nonché della erogazione e della conduzione dei servizi, in conformità con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico e con le linee di sviluppo enunciate dal medesimo Centro di servizio;
 - b. predispone, avvalendosi della collaborazione tecnica del segretario amministrativo, i bilanci del centro di servizio bibliotecario e li sottopone all'approvazione del Comitato Scientifico.

Art. 6 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico del centro di servizio bibliotecario è composto da:
 - a. il Presidente del Comitato Scientifico, già Direttore del Centro di servizio bibliotecario;
 - b. n. 3 tra docenti e ricercatori della Facoltà a cui al centro di servizio bibliotecario afferisce; tale contingente viene aumentato, per ciascun Corso di Laurea interateneo, con un docente o ricercatore che risulti incardinato presso la medesima Facoltà;
 - c. un rappresentante degli studenti, per la cui nomina si rinvia alle elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università;
 - d. il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione.
2. Il mandato dei componenti designati dura 3 anni ed è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
3. Il Comitato Scientifico, di regola prima dell'inizio dell'anno finanziario, definisce ed approva la proposta sulla politica di gestione del centro di servizio bibliotecario, definisce le linee di sviluppo scientifico del centro medesimo e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo, garantendo un'adeguata ed equilibrata copertura bibliografica degli ambiti disciplinari del centro e un'equa utilizzazione delle risorse nei diversi settori d'interesse delle strutture scientifiche e didattiche afferenti al centro o che l'abbiano designato come proprio centro di servizio bibliotecario di riferimento.
4. Il Comitato Scientifico elabora il Regolamento di funzionamento del centro di servizio bibliotecario.

Art. 7 – Il Segretario amministrativo

Al centro di servizio bibliotecario è assegnato un segretario amministrativo che, nel rispetto delle norme approvate dall'Ateneo, provvede alla gestione amministrativa della struttura, organizza le risorse umane e strumentali assegnate e ne coordina le attività; predispone tecnicamente, su indicazioni del Direttore del centro di servizio bibliotecario, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché la relazione sulla situazione patrimoniale e ne risponde direttamente.